

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2023
590/2023/R/GAS

**PROGETTI PILOTA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE E UTILIZZI INNOVATIVI DELLE
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE DEL GAS NATURALE: APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA DI AMMISSIONE DELLE ISTANZE ALLE SPERIMENTAZIONI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1276^a riunione del 12 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recepita con il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e recante norme comuni per il mercato interno gas naturale;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: direttiva 2014/94 UE);
- la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva Red II), recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- la direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (di seguito: Regolamento (UE) 2018/1999);
- il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e ne introduce una tassonomia (di seguito: Regolamento (UE) 2020/852);
- il regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (di seguito: Regolamento (UE) 2021/241);
- il regolamento (UE) 2021/1119 («Legge europea sul clima») che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (di seguito: *Legge europea sul clima*);

- il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 9 dicembre 2021, recante i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche sostenibili (di seguito: Regolamento delegato (UE) 2021/2139);
- la proposta di Regolamento UE per la riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico, COM/2021/805 final;
- Il Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi che abroga la direttiva 2014/94/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il periodo 2021-2026 in attuazione dei criteri fissati dall'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241;
- la Strategia Nazionale Idrogeno – Linee Guida Preliminari del 24 novembre 2020;
- la deliberazione dell'Autorità 737/2022/R/gas e successive modifiche e integrazioni (RTDG per il triennio 2023-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 139/2023/R/gas recante Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027) e successive modifiche e integrazioni (RTTG per il triennio 2023-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 569/2019/R/gas, recante Approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 e successive modifiche e integrazioni (RQDG per il triennio 2023-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 554/2019/R/gas recante Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023) e successive modifiche e integrazioni (RQDG per il triennio 2023-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 404/22/R/gas (di seguito: deliberazione 404/22/R/gas);
- la determinazione del Direttore DIEU 20 dicembre 2022, n. 9/22 (di seguito: determinazione n. 9/22);
- le istanze di ammissione al trattamento incentivante di cui alla deliberazione 404/22/R/gas presentate per via telematica all'Autorità (di seguito: istanze);
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie (di seguito: CRI) inviate dalla Direzione Infrastrutture Energetiche dell'Autorità (di seguito: DINE) ai Proponenti delle istanze di ammissione alle sperimentazioni (protocolli Autorità del 26 ottobre 2023: 67092 per 2i Rete Gas S.p.A., 67095 per Adrigas, 67096 per AS Retigas S.r.l., 67097 per Centria, 67098 per Inrete Distribuzione Energia, 67099 per Ireti Gas S.p.A., 67101 per Italgas Reti S.p.A., 67102 per LD Reti S.r.l., 67103 per RetiPiù S.r.l., 67105 per SGI S.p.A., 67106 per Snam Rete Gas S.p.A., 67107 per Unareti S.p.A.) ed i relativi riscontri trasmessi da detti Proponenti all'Autorità (AS reti gas S.r.l.: protocollo

Autorità 68818 del 6 novembre 2023; LD Reti S.r.l.: protocollo Autorità 69325 del 7 novembre 2023; Inrete Distribuzione Energia S.p.A.: protocollo Autorità 70037 del 09 novembre 2023; SGI S.p.A.: protocollo Autorità 70448 del 10 novembre 2023; Unareti S.p.A.: protocollo Autorità 70460 del 10 novembre 2023; Italgas S.p.A.: protocollo Autorità 70819 del 13 novembre 2023; Snam Rete Gas S.p.A.: protocollo Autorità 70822 del 13 novembre 2023; RetiPiù S.r.l.: protocollo Autorità 70899 del 13 novembre 2023; Ireti Gas S.p.A.: protocollo Autorità 70733 del 10 novembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 404/2022/R/gas l’Autorità ha definito la regolazione inerente lo sviluppo di progetti pilota di carattere sperimentale finalizzati all’ottimizzazione della gestione e all’utilizzo innovativo delle infrastrutture del gas esistenti, in relazione alle prospettive di transizione energetica e decarbonizzazione dell’economia, in particolare del settore energetico, raggruppandole in tre ambiti di sperimentazione:
 - Ambito progettuale 1: metodi e strumenti per la gestione ottimizzata delle reti;
 - Ambito progettuale 2: utilizzi innovativi delle infrastrutture esistenti;
 - Ambito progettuale 3: interventi di innovazione sulle infrastrutture regolate della filiera del gas naturale finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica;
- nella citata deliberazione 404/2022/R/gas (in particolare nell’Allegato A, Appendice 1 - Schema di valutazione delle istanze), l’Autorità ha, tra l’altro, definito i criteri di valutazione delle istanze progettuali, prevedendo:
 - l’articolazione dei criteri in due macro-ambiti di valutazione:
 - un primo macro-ambito finalizzato alla valutazione della dimensione propriamente sperimentale dei progetti, con riferimento alla congruità del contributo richiesto, all’affidabilità, scalabilità, completezza e replicabilità delle soluzioni proposte;
 - un secondo macro-ambito finalizzato alla valutazione delle dimensioni prospettive delle *performance* energetica, ambientale ed economica delle soluzioni oggetto di sperimentazione rispetto alla/e soluzione/i alternativa/e di riferimento (soluzioni c.d. *b.a.u.*) con lo scopo di valutare *ex-ante* i miglioramenti che le soluzioni testate potrebbero apportare a livello sistemico qualora implementate su base nazionale alla scala di regime;
 - con riferimento al secondo macro-ambito di valutazione, una griglia di valutazione dei progetti con i seguenti indicatori:
 - CO² equivalente evitata;
 - inquinamento evitato;
 - efficienza economica nella riduzione delle emissioni climalteranti;
 - barriere normative;
 - intersettorialità /potenzialità abilitanti;

- per ciascuno dei due macro-ambiti di valutazione cinque indicatori; nel dettaglio:
 - tutti gli indicatori afferenti al primo macro-ambito di valutazione sono quantificati tramite “giudizio di merito” e nel loro complesso pesano per 1/3 della valutazione complessiva (100/300 punti);
 - gli indicatori afferenti al secondo macro-ambito di valutazione sono quantificati, per due di essi (barriere normative e intersettorialità/potenzialità abilitanti), tramite “giudizio di merito” e per gli altri tre tramite indicatori deterministici, basati in parte su elementi quantitativi e in parte su stime (motivate e documentate dai Proponenti) relative alle potenzialità di applicazione delle soluzioni oggetto di sperimentazione; nel loro complesso tale secondo gruppo di indicatori pesa per 2/3 (200/300 punti) rispetto al punteggio complessivamente ottenibile;
- la facoltà attribuita ai Proponenti di proporre una propria auto-valutazione per i tre “indicatori deterministici” (nel seguito: “indicatori ambientali”) - comunque guidata da uno schema di riferimento - che è successivamente oggetto di verifica da parte dell’Autorità;
- che la documentazione delle ipotesi e delle modalità di calcolo di tali indicatori debba essere aderente a quanto previsto dalla norma ISO 14040 e che eventuali ipotesi semplificative, pur se ammesse, debbano essere documentate e adeguatamente motivate nell’ambito dell’istanza di ammissione alle sperimentazioni;
- allo scopo di coadiuvare i Proponenti nella presentazione delle istanze e di evitare errori di tipo formale o di natura interpretativa, è stato reso disponibile sul sito internet dell’Autorità uno schema guidato (*template* in formato *excel*) per la quantificazione degli indicatori ambientali;
- con la deliberazione 404/2022/R/gas l’Autorità ha, altresì, previsto che:
 - la formazione della graduatoria delle istanze in esito al processo di valutazione avvenga secondo il seguente criterio: sono ammessi alle sperimentazioni i progetti che ottengono il punteggio maggiore nell’ambito di una classifica unica comprendente tutti i progetti proposti indipendentemente dall’ambito progettuale di appartenenza, sino al limite di importo complessivo previsto (pari a 35 M€) e con il vincolo del conseguimento di un punteggio minimo pari a 210/300; in ogni caso, al fine di diversificare le sperimentazioni, la proposta progettuale che ottiene il punteggio più elevato nel *ranking* separato per ciascun ambito progettuale è comunque ammessa alle sperimentazioni, purché il punteggio ottenuto sia comunque superiore alla predetta soglia minima;
 - con riferimento alla classificazione *Technology Readiness Level* (TRL), le applicazioni oggetto di sperimentazione devono essere riconducibili a valori del suddetto indice compresi tra cinque e sei nelle condizioni ante-sperimentazione e porsi come obiettivo quello di raggiungere un valore pari almeno a otto al termine delle sperimentazioni medesime;

- in relazione alla copertura dei costi dei progetti proposti:
 - o le spese di capitale e operative relative ai progetti trovano copertura, per la parte relativa a soluzioni non innovative equivalenti (*costi c.d. b.a.u.*), nell'ambito degli ordinari riconoscimenti tariffari;
 - o per la parte di costi relativa agli elementi innovativi (*costi c.d. innovativi*), invece, è applicato un apposito meccanismo premiale;
 - o l'ammontare complessivo massimo delle risorse destinate al meccanismo premiale è fissato in 35 M€;
 - o ciascun progetto ammesso alle sperimentazioni può accedere al contributo del meccanismo premiale nei limiti di 5 M€ per i progetti afferenti agli ambiti progettuali 1 e 2 e di 2,5 M€ per i progetti afferenti all'ambito progettuale 3;
- in relazione alla presentazione e alla valutazione dei progetti:
 - o la valutazione delle istanze è condotta dall'Autorità e l'allora Direzione Infrastrutture e Unbundling (ora Direzione Infrastrutture Energia), responsabile del procedimento, può ricorrere al supporto di esperti tecnici di CIG, ENEA e RSE nell'ambito dei protocolli di intesa vigenti con l'Autorità ovvero di forme di collaborazione appositamente individuate;
 - o la valutazione finale è a cura dell'Autorità ed è fondata su valutazioni di merito tecnico, sull'affidabilità delle fonti di dati utilizzate e delle ipotesi adottate, sulla trasparenza e la ripercorribilità della proposta, sulla condivisibilità delle assunzioni, sull'adeguatezza dei dati utilizzati, sull'effettiva applicazione dell'approccio *LCA* utilizzato per la quantificazione degli indicatori ambientali, sull'adeguatezza della scelta della *baseline* per gli indicatori che lo richiedono;
- la deliberazione 404/2022/R/gas ha, infine, previsto che, qualora risulti necessario per la fattibilità e/o la significatività della sperimentazione, il Proponente possa integrare le proprie istanze di ammissione alle sperimentazioni con eventuali richieste di deroga alla regolazione vigente dell'Autorità insieme alle relative motivazioni, che l'Autorità si riserva di valutare ed eventualmente accogliere.

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione del direttore DIEU n. 9/2022 sono stati definiti:
 - le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze di ammissione al trattamento incentivante (Allegato A alla determinazione);
 - il formato e i contenuti minimi delle istanze di ammissione alle sperimentazioni (Allegato B alla determinazione);
 - gli strumenti di rendicontazione e i criteri di riconoscimento dei costi sostenuti nell'ambito delle sperimentazioni (Allegato C alla determinazione);
 - lo schema guidato (*template* in formato *excel*) per la quantificazione di alcuni tra gli indicatori di valutazione delle istanze progettuali (indicatori ambientali) sopra richiamato;

- in particolare, con detta determinazione sono stati previsti requisiti specifici per la presentazione e la valutazione delle istanze, prevedendo che le istanze stesse siano composte da:
 - la descrizione della proposta di sperimentazione, ivi compreso il relativo crono-programma;
 - il piano economico-finanziario della sperimentazione;
 - il piano relativo all'eventuale utilizzo degli asset coinvolti nelle sperimentazioni per il periodo successivo alla loro conclusione;
 - la quantificazione – in termini di proposta di autovalutazione - degli indicatori ambientali sulla base dello schema operativo di cui all'Allegato A alla deliberazione 404/2022/R/gas;
- secondo quanto previsto dalla determinazione n. 9/22 ed in particolare nel relativo Allegato A, la valutazione delle istanze è articolata in una prima fase di verifica del soddisfacimento dei requisiti minimi e in una successiva fase di valutazione comparativa finalizzata alla formazione delle graduatorie di cui al punto 3 dell'Allegato A alla deliberazione 404/2022/R/gas;
- la verifica del soddisfacimento dei requisiti minimi di ciascuna istanza consiste in una verifica della completezza dei contenuti proposti rispetto a quanto previsto negli schemi di cui all'Allegato B alla determinazione n. 9/22 (verifica preliminare di completezza documentale) nonché dell'attinenza della proposta rispetto alla natura e al perimetro degli ambiti progettuali di cui alla deliberazione 404/2022/R/gas (verifica di ammissibilità);
- la valutazione delle istanze è stata condotta dagli Uffici dell'Autorità con il supporto di esperti tecnici di RSE e CIG.

CONSIDERATO CHE:

- sono state trasmesse all'Autorità n. ventisei (26) istanze progettuali da parte di dodici (12) operatori, delle quali undici (11) appartenenti all'ambito progettuale 1, dieci (10) all'ambito progettuale 2 e cinque (5) all'ambito progettuale 3;
- tutte le istanze pervenute sono risultate complete sotto il profilo della completezza documentale;
- le istanze relative al Progetto *SynBioS Market Design* e al Progetto *Sperimentazione della software DANA (Digital Advanced Network Automation)* sono da considerarsi non ammissibili alle sperimentazioni poiché:
 - la finalità del Progetto *SynBioS Market Design* consiste nell'indagare le condizioni per la decarbonizzazione di un processo produttivo *Hard to Abate* senza previsione di investimenti sugli impianti produttivi, secondo un approccio di tipo *Market Design*; la proposta di progetto, pur di interesse per il settore energetico in termini generali, non rientra pertanto nel perimetro dei progetti ammissibili ai sensi della deliberazione 404/2022/R/gas, non intervenendo sulle infrastrutture del settore del gas naturale ma consistendo piuttosto nella predisposizione di un software di simulazione del funzionamento di ipotetiche regole di mercato. Pertanto, il progetto che il proponente ipotizza poter essere

- ricompreso nell'ambito progettuale 2, non risulta associabile a tale ambito progettuale né agli altri ambiti previsti dalla deliberazione citata; inoltre, l'attività di produzione alla quale il software verrebbe applicato (impianto *Syn Bios*) risulta già oggetto di altro finanziamento ministeriale in ambito PNRR;
- il Progetto *Sperimentazione del software DANA* prevede la sperimentazione su larga scala e l'estensione delle funzionalità del software proprietario DANA (*Digital Advanced Network Automation*) che consente di monitorare e gestire da remoto e in tempo reale le reti del gas digitali; in particolare, l'obiettivo del progetto consiste nell'estensione e sperimentazione del software DANA su larga scala oltre che su configurazioni impiantistiche particolari (quali impianti di biometano, impianti integrati con turbo espansori, impianti dotati di sistemi per il preriscaldamento); ne consegue, pertanto, che la proposta progettuale riguarda un'attività già ampiamente avviata (essendo il software DANA già disponibile e in funzione) con la conseguenza, tra l'altro, che il TRL di partenza di tale proposta progettuale deve essere considerato pari almeno a 7 e quindi non ammissibile alle sperimentazioni in questione;
 - per quanto riguarda i costi riportati nelle istanze:
 - i costi *b.a.u.* così come proposti nelle istanze ammontano nel complesso a 4,284 M€;
 - i *costi innovativi* così come proposti nelle istanze ammontano nel complesso a 51,662 M€;
 - l'importo complessivo del contributo richiesto da tutte le istanze è pari a 50,724 M€;
 - la stima dei costi potenzialmente insorgenti in fase di post-sperimentazione così come proposti (i quali, allo stato attuale, rappresentano valori stimati e potenziali, la cui emersione e il cui importo effettivo saranno noti solo al termine delle sperimentazioni, in funzione dell'andamento e dell'esito delle medesime e comunque rimessi alla valutazione finale dell'Autorità) ammonta a 34,145 M€, distinguibili in via previsionale in costi per attività di eventuale *decommissioning* (7,818 M€) e costi residui (esclusivamente *capex*, essendo stato escluso ab-origine il riconoscimento degli eventuali *opex* residui) eventualmente insorgenti nella fase di post sperimentazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla determinazione n. 9/22;
 - l'eventuale riconoscimento – totale o parziale – dei costi potenzialmente insorgenti in fase di post-sperimentazione non può derivare dall'approvazione dell'istanza di ammissione alle sperimentazioni di cui alla presente deliberazione ed è soggetto a successive valutazioni da parte dell'Autorità.
 - alcune istanze progettuali prospettano l'esigenza di prevedere specifiche deroghe normative, con riferimento a determinate tipologie di soluzioni (progetti di *reverse flow*);
 - gli approfondimenti condotti dagli Uffici dell'Autorità nell'ambito del processo di valutazione delle istanze indicano che le motivazioni delle deroghe prospettate hanno attinenza con la futura regolazione di regime dei rapporti di responsabilità e

allocazione dei costi fra TSO, DSO e utenti delle reti e non appaiono come effettivi ostacoli all'effettuazione delle sperimentazioni in questione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli Uffici dell'Autorità, con il supporto degli esperti tecnici di CIG e RSE, hanno esaminato la documentazione pervenuta secondo quanto previsto dalla regolazione di riferimento, ed in particolare:
 - hanno valutato ciascuna istanza con riferimento al primo macro-ambito di valutazione finalizzato alla valutazione della dimensione sperimentale delle sperimentazioni (*Congruità del contributo richiesto, Affidabilità, Scalabilità, Completezza e Replicabilità delle soluzioni proposte*);
 - hanno, altresì, valutato ciascuna istanza con riferimento al secondo macro-ambito di valutazione (*CO² equivalente evitata, emissioni inquinanti evitate, efficienza economica nella riduzione delle emissioni climalteranti, barriere normative, intersettorialità /potenzialità abilitanti*);
- con riferimento ai primi tre criteri del secondo alinea del precedente punto, espressi tramite i c.d. indicatori ambientali:
 - le istanze presentate si caratterizzano per una elevata disomogeneità in termini di grado di approfondimento, dettagli forniti, fonti e utilizzo dei dati, ipotesi semplificative adottate e in generale di motivazione e trasparenza delle assunzioni;
 - in ragione di tale disomogeneità, è stato necessario procedere con una valutazione degli *studi LCA* che sottendono la quantificazione degli indicatori ambientali sulla base di valutazioni di merito tecnico, dell'affidabilità delle fonti di dati utilizzate e delle ipotesi adottate, della trasparenza e ripercorribilità della proposta, della condivisibilità delle assunzioni nonché delle eventuali ipotesi semplificative adottate, dell'adeguatezza dei dati utilizzati, dell'effettiva applicazione dell'approccio LCA, della condivisibilità, e adeguatezza della scelta della *baseline* di riferimento;
 - in particolare, gli *studi LCA* sono stati valutati attraverso un apposito schema di valutazione che ha consentito, attraverso l'analisi di aspetti specifici, di valutare l'aderenza degli studi condotti dai Proponenti alla metodologia LCA, standardizzata dalle norme della serie ISO 14040, e di esprimere un giudizio complessivo circa il loro livello di aderenza alla normativa tecnica di riferimento, focalizzando la valutazione sull'analisi degli aspetti metodologici principali di uno *studio LCA* e sugli aspetti relativi alla qualità dei dati e della condivisibilità di eventuali ipotesi assunte;
 - la valutazione dell'indicatore *Efficienza Economica nella riduzione delle emissioni climalteranti* è stata effettuata sulla base della chiarezza e condivisibilità della stima dei costi di sperimentazione nonché della chiarezza e condivisibilità delle ipotesi per il passaggio dei costi dalla scala di progetto alla scala di piena implementazione;

- nel corso dell'istruttoria è emersa la necessità di richiesta di approfondimenti su alcune istanze - nel numero di sei (6) – sotto il profilo della quantificazione degli indicatori ambientali:
 - *RetiPiù Smart Meno CO²*;
 - *Helios Valley Downstream*;
 - *Installazione di membrane di separazione idrogeno*;
 - *P2H2P - Sistema elettrolisi/fuel cell bidirezionale*;
 - *Sistema di turboespansione Taranto*;
 - *In-grHYd - Impianto sperimentale innovativo per la decarbonizzazione di reti di distribuzione del gas naturale e stazioni Re.Mi. esistenti mediante blending di idrogeno rinnovabile*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- secondo quanto previsto dal comma 4.11 dell'Allegato A alla deliberazione 404/22/R/gas, l'Autorità può verificare, anche mediante controlli a campione e verifiche in loco, l'effettiva realizzazione degli investimenti afferenti alle sperimentazioni, la corretta attribuzione dei costi sostenuti alle sperimentazioni medesime ed ogni altro aspetto tecnico o economico-finanziario connesso alle attività sperimentali;
- secondo quanto previsto dall'Allegato A alla determinazione n. 9/22, la valutazione delle istanze comprende la valutazione del cronoprogramma della sperimentazione, il relativo piano economico-finanziario, il piano relativo all'eventuale utilizzo degli *asset* coinvolti nelle sperimentazioni per il periodo successivo alla loro conclusione e in particolare l'eventuale approvazione – totale o parziale – dello schema dei costi associati alla sperimentazione, nonché l'entità e la modulazione temporale del contributo richiesto, il quale potrà pertanto subire una eventuale riduzione rispetto a quanto proposto nell'istanza;
- sulla base delle valutazioni condotte è risultato che, in relazione al contributo richiesto, n. sette (7) istanze (segnatamente: *Utilizzo Innovativo dell'infrastruttura di distribuzione con creazione nuovo servizio di liquefazione*; *Gestione di un impianto di reverse flow tra rete di distribuzione e rete di trasporto per immissione di biometano gestite da soggetti terzi tra loro*; *Riduzione delle emissioni fuggitive attraverso la regolazione automatica e predittiva della pressione di rete*; *Utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l'efficientamento dei sistemi energetici di preriscaldamento del gas*; progetto *Methane Detector*; *Nuovo impianto "Reverse-Flow" di compressione e misura (C.eMi.) – Centrale di Reggio Emilia Migliolungo*; *Digital Reverse Flow*) sono corredate da una proposta economico-finanziaria pienamente ammissibile, con la conseguenza che il contributo erogabile – in esito alle successive verifiche documentali e/o in campo previste dalla deliberazione 404/22/R/gas – non è stato oggetto di rideterminazioni rispetto a quanto richiesto nelle istanze di ammissione alle sperimentazioni;
- le proposte economico-finanziarie delle altre istanze ammesse alle sperimentazioni non sono integralmente accettabili, con la conseguenza che, con riferimento a tale

casistica, il contributo erogabile – in esito alle successive verifiche documentali e/o in campo previste dalla deliberazione 404/22/R/gas - è stato oggetto di opportuna rideterminazione rispetto a quanto richiesto nelle istanze di ammissione alle sperimentazioni;

- nel merito, le valutazioni dei piani economico-finanziari hanno comportato le seguenti rettifiche:
 - riduzione proporzionale dei costi di personale nel caso in cui siano state proposte durate di progetto superiori alla durata massima prevista dalla deliberazione 404/22/R/gas;
 - individuazione dei valori della vita utile ai fini regolatori secondo quanto previsto dall’Autorità nella RTDG 2023-2025 e nella RTTG 2023-2025, quale riferimento univoco per i periodi di ammortamento fiscale relativi alle voci di costo per strumenti e attrezzature;
 - rideterminazione dei costi per consulenze e servizi quando ritenuti non congrui con le finalità della deliberazione 404/22/R/gas;
 - rideterminazione dell’appartenenza alle più corrette categorie di costo di alcune voci di spesa;
 - ricalcolo delle spese generali secondo la corretta applicazione dei principi adottati dalla deliberazione 404/22/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- al termine del processo di valutazione condotto dagli Uffici dell’Autorità con il supporto degli esperti tecnici esterni di CIG e RSE, sono state trasmesse ai Proponenti le relative Comunicazioni delle Risultanze istruttorie (di seguito: CRI), con le quali detti Proponenti:
 - sono stati informati circa l’esito del processo di valutazione condotto dagli Uffici dell’Autorità, secondo quanto sopra indicato;
 - sono stati informati circa gli esiti delle valutazioni condotte con riferimento ai Piani economico-finanziari e precisamente in merito alla quantificazione del contributo tariffario premiale erogabile;
 - è stato richiesto di fornire, nei termini previsti dall’Allegato A alla Determinazione 9/22, specifici riscontri;
- nei termini previsti, i Proponenti hanno trasmesso all’Autorità le informazioni aggiuntive richieste ovvero prodotto proprie osservazioni in relazione all’entità del contributo erogabile nell’ambito del meccanismo premiale, le quali sono state oggetto di analisi e valutazione da parte dell’Autorità;
- l’esame delle integrazioni documentali fornite dai Proponenti ha permesso di concludere il processo valutativo per le sei (6) istanze interessate dalle richieste di integrazione documentale;
- in esito a tale supplemento di istruttoria, sono da considerarsi:
 - ammissibili alle sperimentazioni i seguenti ventuno (21) progetti - di cui gli ultimi cinque (5) progetti considerati ammissibili a seguito dell’esame delle integrazioni documentali:

- *Utilizzo Innovativo dell'infrastruttura di distribuzione con creazione nuovo servizio di liquefazione;*
- *Gestione di un impianto di reverse flow tra rete di distribuzione e rete di trasporto per immissione di biometano gestite da soggetti terzi tra loro;*
- *Pegasus (versione Alpha);*
- *Realizzazione di una rete bidirezionale per massimizzare l'iniezione di biometano nella rete del gas Riduzione delle emissioni fugitive attraverso la regolazione automatica e predittiva della pressione di rete*
- *Utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l'efficientamento dei sistemi energetici di preriscaldamento del gas;*
- *Verifica della compatibilità dell'attuale infrastruttura di distribuzione del gas naturale a seguito di iniezione di miscela gas metano – idrogeno;*
- *Realizzazione di due turboespansori presso la cabina di regolazione e misura di Macconago;*
- *Smart gas grid: Gestione Dinamica delle Pressioni di rete;*
- *Methane Detector;*
- *P2H Contursi;*
- *Nuovo impianto "Reverse-Flow" di compressione e misura (C.eMi.) – Centrale di Reggio Emilia Migliolungo;*
- *3D Asset Mapping;*
- *Digital Reverse Flow;*
- *BiRemi Finale Emilia – progetto abilitatore di green gas a km 0 per una rete di distribuzione bidirezionale e senza limiti;*
- *Two-Way Inlet Station (TWIST);*
- *Helios Valley Downstream;*
- *RetiPiù Smart Meno CO²;*
- *Installazione di membrane di separazione idrogeno;*
- *Sistema di turboespansione Taranto;*
- *In-grHYd - Impianto sperimentale innovativo per la decarbonizzazione di reti di distribuzione del gas naturale e stazioni Re.Mi. esistenti mediante blending di idrogeno rinnovabile;*
- *non ammissibili alle sperimentazioni, i seguenti cinque (5) progetti, di cui l'ultimo è stato escluso a seguito dell'esame delle integrazioni documentali:*
 - *SynBioS Market Design in esito alla fase preliminare di verifica di ammissibilità;*
 - *Sperimentazione del software DANA Digital Advanced Network Automation in esito alla fase preliminare di verifica di ammissibilità;*
 - *Reverse flow – dispositivo per l'inversione di flusso nelle reti di distribuzione del gas naturale in quanto i valori degli indicatori ambientali così come proposti nella stessa istanza di ammissione non consentono in alcun caso di raggiungere la soglia minima di*

ammissibilità prevista (210/300 punti) anche qualora il progetto avesse ottenuto il massimo punteggio possibile con riferimento a tutti gli altri criteri di valutazione;

- *HyPower Lab* in quanto i valori degli indicatori ambientali così come proposti nella stessa istanza di ammissione non consentono in alcun caso di raggiungere la soglia minima di ammissibilità prevista (210/300 punti) anche qualora il progetto avesse ottenuto il massimo punteggio possibile con riferimento a tutti gli altri criteri di valutazione;
- *P2H2P - Sistema elettrolisi/fuel cell bidirezionale* in quanto, pur considerando che le integrazioni fornite dal Proponente hanno migliorato lo *studio LCA* in termini di trasparenza e ripercorribilità, la valutazione complessiva non consente di raggiungere la soglia minima di ammissibilità (pari a 210/300 punti), principalmente per effetto dei punteggi assunti dagli indicatori ambientali così come ricalcolati in esito all'istruttoria di valutazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'ammontare degli incentivi erogabili ai progetti ammessi al meccanismo tariffario premiale in esito all'istruttoria risulta pari a 30.821.041 € e pertanto inferiore al tetto massimo previsto dalla deliberazione 404/22/R/gas, pari a 35 milioni di euro.

RITENUTO CHE:

- le condizioni di completezza documentale risultano soddisfatte con riferimento a tutte le istanze pervenute;
- non si ravvisa l'esigenza di prevedere deroghe regolatorie affinché le attività sperimentali così come proposte nelle istanze di ammissione possano essere compiutamente realizzate;
- la valutazione della qualità degli *studi LCA* realizzati da Proponenti – valutati secondo il loro livello di aderenza alla normativa di riferimento ISO 14000 – fornisce una ragionevole approssimazione dell'attendibilità dei valori degli indicatori ambientali;
- siano da confermare i contenuti delle CRI inviate ai Proponenti per quanto concerne il dimensionamento del contributo erogabile a ciascun progetto ammesso alle sperimentazioni;
- sia da accogliere parzialmente l'osservazione del Proponente (Snam Rete Gas S.p.A.) in merito al dimensionamento del contributo erogabile per il progetto *Installazione di membrane di separazione idrogeno*;
- siano da ammettere alle sperimentazioni, sulla base delle considerazioni esposte, le seguenti ventuno (21) istanze:

- *Utilizzo Innovativo dell'infrastruttura di distribuzione con creazione nuovo servizio di liquefazione;*
- *Gestione di un impianto di reverse flow tra rete di distribuzione e rete di trasporto per immissione di biometano gestite da soggetti terzi tra loro;*
- *Pegasus (versione Alpha);*
- *Realizzazione di una rete bidirezionale per massimizzare l'iniezione di biometano nella rete del gas;*
- *Riduzione delle emissioni fuggitive attraverso la regolazione automatica e predittiva della pressione di rete;*
- *Utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l'efficientamento dei sistemi energetici di preriscaldamento del gas;*
- *Verifica della compatibilità dell'attuale infrastruttura di distribuzione del gas naturale a seguito di iniezione di miscela gas metano – idrogeno;*
- *Realizzazione di due turboespansori presso la cabina di regolazione e misura di Macconago;*
- *Smart gas grid: Gestione Dinamica delle Pressioni di rete;*
- *Methane Detector;*
- *P2H Contursi;*
- *Nuovo impianto "Reverse-Flow" di compressione e misura (C.eMi.) – Centrale di Reggio Emilia Migliolungo;*
- *3D Asset Mapping;*
- *Digital Reverse Flow;*
- *BiRemi Finale Emilia – progetto abilitatore di green gas a km 0 per una rete di distribuzione bidirezionale e senza limiti;*
- *Two-Way Inlet Station (TWIST);*
- *Helios Valley Downstream;*
- *RetiPiù Smart Meno CO²;*
- *Installazione di membrane di separazione idrogeno;*
- *Sistema di turboespansione Taranto;*
- *In-grHYd - Impianto sperimentale innovativo per la decarbonizzazione di reti di distribuzione del gas naturale e stazioni Re.Mi. esistenti mediante blending di idrogeno rinnovabile;*
- *siano da non ammettere alle sperimentazioni, sulla base delle considerazioni sopra esposte, le seguenti cinque (5) istanze:*
 - *SynBioS Market Design;*
 - *Reverse flow – dispositivo per l'inversione di flusso nelle reti di distribuzione del gas naturale;*
 - *Sperimentazione del software DANA - Digital Advanced Network Automation;*
 - *HyPower Lab;*
 - *P2H2P - Sistema elettrolisi/fuel cell bidirezionale;*

- le seguenti n. sette (7) istanze prevedono una proposta economico-finanziaria pienamente ammissibile:
 - *Utilizzo Innovativo dell'infrastruttura di distribuzione con creazione nuovo servizio di liquefazione;*
 - *Gestione di un impianto di reverse flow tra rete di distribuzione e rete di trasporto per immissione di biometano gestite da soggetti terzi tra loro;*
 - *Riduzione delle emissioni fugitive attraverso la regolazione automatica e predittiva della pressione di rete;*
 - *Utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l'efficientamento dei sistemi energetici di preriscaldamento del gas;*
 - *Methane Detector;*
 - *Nuovo impianto "Reverse-Flow" di compressione e misura (C.eMi.) – Centrale di Reggio Emilia Migliolungo;*
 - *Digital Reverse Flow;*
- le restanti istanze presentano delle proposte economico-finanziarie parzialmente ammissibili e pertanto, con riferimento a tali ultime istanze, il contributo erogabile è stato oggetto di rivalutazione rispetto a quanto richiesto nell'istanza di ammissione alle sperimentazioni

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del comma 2.8 dell'Allegato A alla deliberazione 404/2022/R/gas, la graduatoria di cui all'Allegato A al presente provvedimento, comprensiva del punteggio attribuito a ciascun progetto ammesso alle sperimentazioni con riferimento a ciascun indicatore di cui alla deliberazione 404/2022/R/gas e del punteggio complessivamente ottenuto;
2. di approvare, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.10 dell'Allegato A alla deliberazione 404/2022/R/gas in relazione alle condizioni di accettazione delle condizioni di partecipazione e comunque in esito alle successive verifiche documentali e/o in campo previste dalla deliberazione 404/2022/R/gas, la quantificazione del contributo erogabile a ciascun progetto secondo quanto previsto dal medesimo Allegato A;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini